

SGQA-ID17

PROCEDURA DL E SICUREZZA

| Rev. | Data      | Descrizione     | Emesso | Approvato          |
|------|-----------|-----------------|--------|--------------------|
| 0    | Feb. 2024 | PRIMA EMISSIONE | RSQA   | Comitato Direttivo |
| 1    | Feb. 2026 | PRIMA EMISSIONE | RSQA   | Comitato Direttivo |

## INDICE

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. SCOPO .....                                                                                            | 3  |
| 1.1 APPLICABILITÀ .....                                                                                   | 3  |
| 2. DEFINIZIONI .....                                                                                      | 3  |
| 3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI .....                                                                          | 4  |
| 4. RESPONSABILITÀ .....                                                                                   | 4  |
| 5. OPERATIVITÀ DELLA DIREZIONE LAVORI .....                                                               | 4  |
| 5.1 COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI .....                                                     | 4  |
| 5.1.1 Funzioni del direttore dei lavori (D.L.) quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) ..... | 6  |
| 5.2 ASSISTENTI DEL DIRETTORE DEI LAVORI .....                                                             | 6  |
| 5.3 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E CONTROLLO .....                         | 8  |
| 5.4 AVVIO DELLE ATTIVITÀ .....                                                                            | 8  |
| 5.4.1 Nomina del Direttore dei lavori e degli assistenti .....                                            | 8  |
| 5.4.2 Elementi in ingresso all'attività di direzione lavori .....                                         | 8  |
| 5.4.3 Fase Preliminare Dei Lavori .....                                                                   | 9  |
| 5.4.4 Fase di esecuzione dei lavori .....                                                                 | 10 |
| 5.4.5 Termine dei lavori .....                                                                            | 11 |
| 6. OPERATIVITÀ DELLA SICUREZZA .....                                                                      | 11 |
| 6.1 COMPITI E FUNZIONI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA .....                           | 11 |
| 6.2 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA .....                         | 13 |
| 7. VERIFICA E RIESAME DELL'ATTIVITÀ .....                                                                 | 13 |
| 7.1 DIREZIONE LAVORI .....                                                                                | 13 |
| 7.2 COORDINATORE DELLA SICUREZZA .....                                                                    | 13 |
| 8. VALIDAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI .....                                                    | 14 |
| 9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ .....                                                                    | 14 |
| 10. TUTELA AMBIENTALE .....                                                                               | 14 |
| 11. GESTIONE AMBIENTALE DELL'IMPRESA ESECUTRICE .....                                                     | 15 |

## ALLEGATO

ALLEGATO 01 Infografica – Soggetti a cui si avvale il RUP nella fase di esecuzione dei contratti pubblici

ALLEGATO 02 Infografica - Attività del Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza

## 1. SCOPO

La presente Informazione documentata **ID17 - Procedura DL e Sicurezza** definisce la guida operativa per lo svolgimento dell'attività di Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza eseguita Montana S.p.A. per conto di clienti pubblici e privati (in generale Committente).

### 1.1 APPLICABILITÀ

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti nominano, su proposta del RUP (Responsabile Unico del Procedimento), un Direttore dei Lavori (D.L.) che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un Ufficio di direzione lavori, costituito da uno o più Direttori Operativi (D.O.) e da Ispettori di Cantiere (I.C.), ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 del nuovo codice appalti D.Lgs 36/2023 (coordinatore dei flussi informativi).

La Direzione dei Lavori consiste nello svolgere per conto del Committente le attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori (anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale), curando che questi siano eseguiti correttamente, in conformità al progetto, al contratto, ai tempi ed ai costi fissati, nonché nel rispetto della normativa vigente.

La presente Informazione documentata definisce:

- i compiti, i requisiti e le modalità di nomina delle figure che svolgono l'attività di direzione lavori (direttore dei lavori e i suoi assistenti con funzione di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9 del D.Lgs 36/2023);
- l'attività e la documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di Direzione dei Lavori.

L'attività di Direzione Lavori è documentata attraverso gli strumenti di controllo definiti dalla normativa (es. verbali, ordini di servizio, giornale di cantiere ecc.).

Possono prevedersi, all'interno del contratto, specifici strumenti di comunicazione e aggiornamento dell'andamento lavori.

Per la sicurezza delle attività che si svolgono in un cantiere, si intendono tutte quelle procedure di controllo che una figura incaricata dal committente, o dal responsabile dei lavori, attua per garantire il rispetto delle norme di sicurezza durante le varie fasi operative del cantiere.

La nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, secondo l'art. 90 del D.Lgs 81/08 è obbligatoria:

- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non in contemporanea;
- nei cantieri in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori, o di parte di essi, venga affidata a una o più imprese.

## 2. DEFINIZIONI

- D.L. (Direttore dei Lavori): è la figura preposta al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti correttamente ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore lavori ha il compito di coordinare e sovrintendere l'esecuzione di un progetto. Il Direttore dei Lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio di direzione dei lavori.
- D.O. (Direttore Operativo): collabora con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

- I.C. (Ispettore di Cantiere): collabora con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto.
- Coordinatore dei flussi informativi (C.F.I.): figura prevista quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale di cui all'art. 43 e dell'Allegato I.9 del codice (D.Lgs 36/2023). Tale ruolo può essere svolto direttamente dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato.

I compiti specifici relativi al ruolo di Direttore dei Lavori e assistenti dell'ufficio di direzione dei lavori sono dettagliati nell'Allegati II.14 del codice (D.Lgs 36/2023).

- Coordinatore sicurezza in fase di progettazione (CSP): figura prevista dall'art. 91 del D.Lgs 81/2008 s.m.i. che redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), cioè il documento che serve a regolare la sicurezza nel cantiere. Inoltre, redige il Fascicolo con tutte le caratteristiche del progetto, che include i piani per la prevenzione e la protezione dai rischi che potrebbero mettere in pericolo i lavoratori.
- Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (CSE): controlla se il PSC viene eseguito correttamente da tutti i dipendenti per l'intera durata dei lavori, coordinando e controllando che tutte le procedure di lavoro vengano applicate correttamente.

### 3. RIFERIMENTI DOCUMENTALI

- Disposizioni normative/definizioni di cui al D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
- Indicazioni/definizioni di cui al DM 49/2018 (Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione).
- Disposizioni normative/definizioni di cui al DPR 380/2001 (Testo unico edilizia);
- Disposizioni normative/definizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza).
- m23-Check list preliminare controllo cantieri

### 4. RESPONSABILITÀ

DL: Direttore dei lavori

DO: Direttore operativo

IC: Ispettore di cantiere

CSP: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione

CSE: Coordinatore sicurezza in fase esecutiva

### 5. OPERATIVITÀ DELLA DIREZIONE LAVORI

#### 5.1 COMPITI E FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del procedimento (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento.

Il compito principale del Direttore dei lavori è quello di assistere e sorvegliare i lavori, controllare la corretta esecuzione dell'opera nel rispetto dei costi e dei tempi contrattualizzati, impartendo opportune istruzioni quando necessario.

La figura di D.L. deve possedere adeguate competenze e professionalità in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire, tra cui:

- essere iscritto negli appositi albi professionali;
- non ricadere nei motivi di esclusione (art. 94 e seguenti D.Lgs 36/2023);
- essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al decreto MIT 263/2016.

Il D.L. deve provvedere a:

- monitorare la corretta tenuta dei documenti autorizzativi e il progetto dell'opera;
- osservare le prescrizioni contenute nel progetto;
- controllare la rispondenza tecnica dell'opera al progetto;
- compilare il giornale dei lavori (o verificare l'esattezza delle annotazioni in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere);
- verificare la qualità dei materiali impiegati e la corretta esecuzione dei lavori;
- provvedere alla misurazione e contabilizzazione delle parti d'opera eseguite, all'emissione delle situazioni di acconto e di quella finale;
- verificare il rispetto da parte dell'impresa esecutrice dei lavori degli obblighi derivanti dalla normativa vigente;
- impartire tutte le disposizioni che ritiene necessarie per il coordinamento dei lavori;
- salvo non diversamente stabilito, verificare periodicamente la documentazione attestante il possesso, da parte dell'impresa esecutrice (appaltatore o sub-appaltatore), dei requisiti contrattualmente previsti;
- controllare la completezza della documentazione prodotta e da produrre da parte dall'Appaltatore in corso d'opera e a fine lavori;
- interfacciarsi con il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori in tema di Sicurezza dei Cantieri e con le altre figure presenti per la corretta gestione delle diverse attività della Direzione Lavori, nel rispetto dei ruoli e delle competenze assegnate.

Sono pertanto attribuiti al D.L. (rif. DLgs 36/2023, Allegato II.14, art. 1, comma 2) i seguenti compiti:

- verificare lo stato dei luoghi con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni degli elaborati progettuali;
- verificare lo stato dei luoghi con riferimento all'assenza di eventuali impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti rispetto agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del progetto;
- effettuare la consegna dei lavori all'esecutore;
- accettare i materiali e i componenti messi in opera;
- impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni relativi agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto mediante appositi Ordini di Servizio;
- accertare che sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in casi di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- accertare la conformità della documentazione tecnica basata sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) ai requisiti del piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- verificare il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione di legge in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- verificare il rispetto del cronoprogramma di progetto (ed eventuale del programma dettagliato di esecuzione dei lavori);
- disporre tutti i controlli e le prove previsti (dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano di azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto);

- verificare la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, accertando l'effettivo svolgimento delle prestazioni affidate;
- coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica in caso di ricorso all'istituto di avalimento da parte dell'esecutore;
- controllare lo sviluppo dei lavori e impartire le disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate (comprese visite periodiche durante periodi di eventuale sospensione dei lavori, al fine di assicurare le condizioni per evitare danni alle opere già eseguite);
- compilare e trasmettere al RUP eventuali relazioni in caso del verificarsi di sinistri o danni di forza maggiore;
- fornire al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti necessari in caso di adozione di modifiche, variazioni e varianti contrattuali; resta ferma la possibilità di disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al RUP;
- definire in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
- rilasciare i SAL entro i termini stabiliti, ai fini dell'emissione dei certificati di pagamento degli acconti da parte del RUP;
- procedere, in contraddittorio con l'esecutore, alla constatazione sullo stato di consistenza delle opere ed emettere il certificato di ultimazione dei lavori da trasmettere al RUP;
- curare la verifica di validità del programma di manutenzione, modificandone o aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve, attenendosi alle indicazioni del CSA;
- assistere l'organo di collaudo nell'espletamento delle relative operazioni e approvando il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- in caso di utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale (di cui all'art. 43 del codice) il coordinatore dei flussi informativi, assicura che essi siano utilizzati in modo interoperabile con gli strumenti relativi all'informatizzazione della gestione della contabilità dei lavori;
- assicurare il controllo della spesa legata all'esecuzione dei lavori

Spetta al Direttore dei Lavori (rif. D.Lgs 36/2023, Allegato II.14, art. 1, comma 3) il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione precisa e tempestiva dei documenti contabili (con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa). Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere.

Il direttore dei lavori deve provvedere all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere.

### **5.1.1 Funzioni del direttore dei lavori (D.L.) quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE)**

Il Direttore dei Lavori, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza (D.Lgs 81/2008), può svolgere anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Art 101 Comma 3/d).

I requisiti necessari per l'attività di coordinatore per la sicurezza sono previsti all'art 98 del D.Lgs 81/2008.

## **5.2 ASSISTENTI DEL DIRETTORE DEI LAVORI**

Per lo svolgimento delle attività di direzione lavori, in relazione alla dimensione, tipologia e complessità dell'intervento, la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori, in affiancamento al

D.L., costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica.

Questi devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire.

Direttori Operativi: gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Ispettori di cantiere: gli assistenti con funzioni di ispettori dei cantieri collaborano con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto. La posizione di ispettore di cantiere è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.

I compiti che il Direttore dei Lavori può affidare al direttore operativo e all'ispettore di cantiere sono dettagliatamente descritti nel codice (D.Lgs 36/2023), all'allegato II.14 art. 2, commi 2 e 3.

Di norma, fatto salvo la necessità di svolgere ulteriori attività non di seguito elencate, gli assistenti del D.L. svolgono, in base alla specifica funzione, i principali compiti di seguito elencati.

Agli assistenti con funzione di direttori operativi possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell'ispettore di cantiere;
- curare l'aggiornamento del cronoprogramma e segnalare al D.L. le eventuali difformità alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;
- assistere il D.L. nell'identificare interventi atti a eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- assistere i collaudatori nelle attività di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

Agli assistenti con funzione di ispettori di cantiere possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurarne la conformità alle prescrizioni previste;
- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo previste;
- il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori, con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- l'assistenza alle prove di laboratorio;
- l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando incaricati dal direttore dei lavori;
- l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del Codice e all'allegato I.9 al Codice (gestione informativa digitale), all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Tale ruolo può essere svolto dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo già incaricato, se in possesso di adeguate competenze.

## 5.3 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI E CONTROLLO

Gli strumenti a disposizione del Direttore dei Lavori per lo svolgimento dell'attività di direzione lavori sono quelli previsti dalla normativa, e in particolare:

- ordini di servizio;
- verbali (es: verbale di consegna lavori, sospensione dei lavori, ripresa e ultimazione dei lavori, verbali di prove eseguite, ecc.);
- relazioni (es: relazione particolareggiata, quando il DL accerta un grave inadempimento da parte dell'appaltatore, relazione riservata);
- certificati (es: certificato di ultimazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione).
- m23-Check list preliminare controllo cantieri

Gli ordini di servizio e i processi verbali devono essere annotati sul giornale dei lavori.

Qualora Montana S.p.A. svolga l'attività di DL per appalti di lavori pubblici, la trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni verso il RUP e/o Impresa esecutrice dei lavori deve avvenire mediante PEC e secondo le modalità definite all'interno del disciplinare/contratto.

Nello svolgimento dell'attività di DL per soggetti privati, la trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni verso il Committente e Impresa esecutrice dei lavori può avvenire, a seconda della natura della comunicazione e a discrezione del DL, mediante PEC o mail Montana S.p.A.

## 5.4 AVVIO DELLE ATTIVITÀ

### 5.4.1 *Nomina del Direttore dei lavori e degli assistenti*

Il Responsabile Commerciale/Direttore Tecnico/PM della commessa nella fase preliminare dei lavori, a valle della stipula del contratto o in fase di offerta ove previsto, deve comunicare al Committente/Stazione appaltante i nominativi delle risorse individuate per lo svolgimento delle prestazioni richieste e in particolare del DL e degli Assistenti.

Nel caso in cui gli Assistenti del DL siano individuati successivamente all'avvio delle attività, il DL deve trasmettere, mediante comunicazione scritta al committente e all'impresa esecutrice, i nominativi degli assistenti in cantiere.

Negli appalti pubblici vige l'obbligo di nomina del Direttore dei lavori da parte della Stazione Appaltante, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori.

### 5.4.2 *Elementi in ingresso all'attività di direzione lavori*

All'inizio dell'attività è necessario verificare:

- Organigramma del servizio o elenco del personale:
  - Responsabile dei Lavori (se nominato);
  - Direttore dei lavori (DL);
  - Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
  - Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
  - Assistenti con funzione di Direttori Operativi dei Lavori (DO);
  - Assistenti con funzione di Ispettore di Cantiere (IC);
  - Assistenti del Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione (ACES);
  - Altre figure (es eventuali Responsabili Cliente);

- Referenti Cliente e altri fornitori dipendenti direttamente da Montana o dal Cliente.
- la completezza documentale e sostanziale del progetto in relazione ai requisiti dell'opera, sia tecnici che normativi, in particolare nel caso di DL relativa a progetti/piani non redatti da Montana S.p.A. (es: progetto esecutivo o appalto integrato);
- la nomina del coordinatore in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) in accordo con il D.lgs n°81/2008;
- la formalizzazione di tutti gli atti contrattuali necessari (es: contratti verso gli appaltatori);
- la presenza di documenti e autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cantiere e esecuzione delle opere (es: AU, SCIA, DIA, Conc. Ed., ecc.);
- identificazione della modalità di gestione tecnico economica dei lavori e delle varianti con il committente in caso di lavori privati (autonomia, responsabilità del DL e modalità di definizione della spesa);
- POS-Piano Operativo di Sicurezza o PSS-Piano sostitutivo di Sicurezza.
- La compilazione del documento "m23-Check list preliminare controllo cantieri" e la condivisione del documento "ID17\_All01\_Buone prassi ambientali", di carattere informativo, condiviso con le maestranze di cantiere al solo fine di promuovere e consigliare buone prassi operative

### 5.4.3 Fase Preliminare Dei Lavori

I compiti del direttore lavori in fase preliminare possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- Attestazione stato dei luoghi;
- Consegna dei lavori;
- Redazione del verbale di consegna dei lavori.

Durante la fase preliminare, il Direttore dei Lavori ha il compito di verificare lo stato dei luoghi e consegnare i lavori all'impresa esecutrice.

Prima della consegna dei lavori, il DL deve eseguire un sopralluogo preliminare da riportare su un apposito verbale. Il DL deve verificare lo stato dei luoghi in merito a:

- accessibilità alle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni contenute negli elaborati progettuali;
- realizzabilità dell'intervento in relazione al terreno, al sottosuolo e tutto ciò che influisce sull'esecuzione dei lavori;
- assenza di impedimenti per lo svolgimento dei lavori.

Al termine, il D.L. dovrà redigere una relazione sullo stato dei luoghi da trasmettere al Committente (RUP).

Il DL deve ottemperare alla consegna dei lavori nei termini e secondo le modalità definite nel capitolato speciale o nel contratto.

Il DL comunica all'impresa esecutrice dei lavori/appaltatore (direttore tecnico) il giorno, l'ora e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna delle prestazioni/dei lavori.

La consegna delle prestazioni/dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra il DL e Appaltatore/impresa esecutrice e da questi sottoscritto. Il verbale di consegna delle aree dovrà essere trasmesso al Committente.

Nel caso in cui non siano disposte procedure e istruzioni ambientali di cantiere da parte del committente, il DL deve consegnare all'impresa esecutrice, durante la consegna del cantiere, l'istruzione sulla gestione ambientale del cantiere.

#### 5.4.4 *Fase di esecuzione dei lavori*

I compiti del direttore lavori in fase di esecuzione possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- accettazione dei materiali;
- verifica del rispetto degli obblighi sia dell'impresa affidataria che del subappaltatore;
- gestione delle eventuali varianti e delle riserve contrattuali;
- assicurarsi che tutte le parti stiano rispettando ed applicando le normative vigenti;
- sospensione dei lavori;
- gestione dei sinistri

In fase di esecuzione dei lavori, il DL oltre alle responsabilità che a lui competono per legge, deve:

- eseguire visite in cantiere;
- redigere i nuovi elaborati per le varianti in corso d'opera;
- misurare le opere eseguite e tenere il registro dei documenti contabili;
- compilare i SAL;
- disporre la sospensione dei lavori in caso di necessità;
- redigere la contabilità finale;
- assistere ai collaudi.

Il DL svolge attività di sorveglianza per verificare che l'impresa, nello svolgimento dei lavori, si attenga a quanto disposto dalla normativa vigente e a quanto contrattualmente previsto.

Nel caso in cui il DL ritenga che l'appaltatore stia operando in violazione della normativa vigente e/o degli altri obblighi risultanti dai documenti contrattuali, oltre a poter ordinare l'immediata sospensione dei lavori, ne dà comunicazione al PM e al Committente per l'adozione di tutte le azioni conseguenti.

Il DL, qualora riscontri che l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi e le condizioni convenute, ne dà immediata comunicazione al PM e al committente per fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali tempi e condizioni.

Qualora previsto dal contratto, al DL compete la tenuta e l'aggiornamento dei documenti contabili.

I documenti di contabilità per l'accertamento dei lavori sono i seguenti:

- il giornale dei lavori;
- i libretti di misura;
- liste settimanali;
- elenco prezzi unitari;
- registro di contabilità;
- stati di avanzamento dei lavori;
- conto finale.

## 5.4.5 Termine dei lavori

I compiti del direttore lavori al termine dei lavori possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- aggiornare il piano di manutenzione;
- esaminare che ogni lavorazione prevista a inizio lavori sia stata eseguita correttamente;
- assistere i collaudatori in fase di collaudo, esaminando le prove e fornendo indicazioni per una corretta esecuzione;
- redigere il conto finale dei lavori

Quando, secondo le modalità previste in Contratto, l'impresa dà comunicazione scritta del compimento dei lavori, il DL procede, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni, redigendo il verbale di ultimazione dei lavori.

Alla data indicata in contratto o alla data di scadenza del tempo utile, dovranno essere eseguiti i collaudi, verificati gli impianti ed effettuate le constatazioni da parte del DL.

L'impresa dovrà pertanto dare per tempo la comunicazione del compimento dei lavori e mettere a disposizione del DL e dei suoi assistenti il personale ed i mezzi necessari per effettuare tutte le prove e verifiche.

In caso di riscontrate carenze, il DL ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere a sua cura ed onere ad eliminarle nel minor tempo possibile e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.

Il DL, eseguite tutte le prove e le verifiche necessarie e constatata l'esecuzione di tutte le prestazioni, redigerà il verbale di ultimazione delle prestazioni che dovrà essere sottoscritto dall'impresa.

Il DL emette i documenti contabili finali secondo le modalità e le tempistiche definite dal Contratto.

## 6. OPERATIVITÀ DELLA SICUREZZA

### 6.1 COMPITI E FUNZIONI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs 81/08 ove previsto (redatto dal CSP nominato) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Oltre a quanto indicato nei punti precedenti, che si riferiscono alle indicazioni riportate nell'art. 92 del D.Lgs 81/08 il CSE all'inizio delle attività, nella prima riunione di coordinamento (riunione iniziale), deve:

- prendere nota (ragione sociale, indirizzo civico, indirizzo di posta elettronica, fax, nominativo del datore di lavoro, eccetera) delle imprese affidatarie, delle imprese subappaltatrici e subaffidatarie e dei lavoratori autonomi presumibilmente presenti in cantiere in modo di poter avere un quadro completo degli appalti, dei subappalti e dei subaffidamenti;
- illustrare il PSC ed i suoi punti salienti;
- prendere nota delle eventuali richieste di modifica del piano da parte dell'impresa (o delle imprese) affidataria e, a meno che sia in grado di dare subito un proprio giudizio su di esse, riservarsi di valutarle successivamente;
- individuare l'impresa affidataria capocommessa nel caso che le imprese affidatarie siano più di una (nel caso di impresa unica affidataria, questa è senz'altro l'impresa capocommessa);
- chiedere all'impresa affidataria capocommessa di designare il suo direttore di cantiere ed il suo capocantiere se diverso dal direttore di cantiere,
- chiedere alle altre imprese affidatarie presenti di designare i propri direttori di cantiere ed i propri capocantiere se diversi dai direttori di cantiere;
- se non già avvenuto, chiedere all'impresa (o alle imprese) affidataria di presentargli per tempo, comunque prima dell'inizio dei lavori, sia il proprio POS, sia i POS delle imprese sue subappaltatrici o subaffidatarie;
- chiedere all'impresa (o alle imprese) affidataria di presentargli per tempo, comunque prima dell'inizio dei lavori, le eventuali altre documentazioni e dichiarazioni previste nel PSC;
- se non già avvenuto, chiedere all'impresa capocommessa di predisporre il programma dettagliato dei lavori e la planimetria del cantiere; chiedere alla stessa di predisporre un sicuro sistema di rilevazione delle presenze quotidiane in cantiere;
- chiedere all'impresa (o alle imprese) affidataria di comunicargli per tempo i nominativi dei soggetti subappaltatori e subaffidatari;
- redigere (anche nei giorni successivi) il verbale dell'incontro e inviarne (o consegnarne) copia a tutti i partecipanti.

## 6.2 STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Gli strumenti a disposizione del CSE per lo svolgimento dell'attività di coordinamento sono quelli previsti dalla normativa, e in particolare:

- PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e successivi aggiornamenti;
- verbali (es: verbale di verifica di idoneità del piano operativo di sicurezza, verbale della riunione iniziale di coordinamento);

Qualora Montana S.p.A. svolga l'attività di CSE per appalti di lavori pubblici, la trasmissione dei verbali, degli atti e delle comunicazioni verso il RUP e/o Impresa esecutrice dei lavori deve avvenire mediante PEC e secondo le modalità definite all'interno del disciplinare/contratto.

Nello svolgimento dell'attività di CSE per soggetti privati, la trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni verso il Committente e Impresa esecutrice dei lavori può avvenire, a seconda della natura della comunicazione e a discrezione del DL, mediante PEC o mail Montana S.p.A.

## 7. VERIFICA E RIESAME DELL'ATTIVITÀ

### 7.1 DIREZIONE LAVORI

Periodicamente il DL deve eseguire visite in cantiere.

La registrazione dell'effettuazione dei controlli e le relative evidenze possono avvenire sul giornale dei lavori o su altra documentazione ufficiale di cantiere.

Il riesame della DL e la valutazione dei lavori sono effettuati durante i lavori e durante la registrazione delle lavorazioni sui documenti contabili.

- Il processo del riesame si attua tramite:
- Varianti in corso d'opera al progetto approvato (da ufficializzarsi sempre e redigersi secondo standard LL. PP. in caso di contratti pubblici);
- Determinazione e approvazione di nuovi prezzi (da ufficializzarsi sempre e redigersi secondo standard LL. PP. in caso di contratti pubblici);
- Sospensione dei lavori e ripresa dei lavori (da ufficializzarsi sempre e redigersi secondo standard LL. PP. in caso di contratti pubblici);
- Attività di collaudo in corso d'opera e finali (da ufficializzarsi sempre e redigersi secondo standard LL. PP. in caso di contratti pubblici).

### 7.2 COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Periodicamente il CSE deve eseguire visite in cantiere.

La registrazione dell'effettuazione dei controlli e le relative evidenze possono avvenire sul PSC tramite verbali di sopralluogo.

Il riesame del CSE e l'applicazione delle istruzioni impartite sull'esecuzione dei lavori sono definiti durante le riunioni di coordinamento con le imprese esecutrici.

## 8. VALIDAZIONE DELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI

La validazione dell'attività di direzione lavori avviene attraverso l'ufficializzazione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione nonché il pagamento dell'ultima fattura della commessa.

Il collaudo o la verifica della regolare esecuzione, infatti, accertano che il lavoro eseguito è stato eseguito correttamente, in conformità al Contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e dei componenti.

Il PM deve pertanto provvedere all'acquisizione e all'archiviazione nella cartella di commessa di:

- Chiusura pratica c.a. (eventuale);
- Verbale di ultimazione dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione (C.R.E.);
- Relazione sul conto finale (solo per LL.PP.);
- Relazione di Collaudo finale (qualora prevista in luogo del C.R.E.).

Questi elementi relativi alla validazione vengono acquisiti progressivamente, anche a valle della chiusura della commessa, e archiviati dal PM nella documentazione di Commessa.

## 9. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Nel caso il DL o il CSE riscontrino delle Non Conformità non gravi, provvede a farle presenti agli operatori in cantiere e a inviare comunicazione scritta al committente nel caso il comportamento difforme si protragga anche dopo il richiamo verbale effettuato.

Nel caso il DL o il CSE riscontrino difformità di comportamento da parte delle ditte impiegate in cantiere rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni contrattuali, emette un Ordine di Servizio nei confronti della ditta responsabile e si assicura che la problematica sia stata sufficientemente compresa e che ci sia la volontà di risolvere il problema riscontrato. In caso contrario, DL e/o CSE portano immediatamente e formalmente il problema alla conoscenza della Committenza, concordando con questa le modalità di intervento.

## 10. TUTELA AMBIENTALE

Nel corso dei lavori, il DL effettua, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori, accertamenti circa lo stato ambientale delle aree cedute all'impresa.

Il DL dovrà verificare che siano tenuti sotto controllo gli impatti ambientali e che le lavorazioni avvengano in ottemperanza alle disposizioni normative ambientali.

Il controllo operativo deve essere effettuato sui seguenti aspetti, a seconda dell'applicabilità o meno dell'aspetto al cantiere specifico:

- Gestione rifiuti (deposito temporaneo, corretto avvio a recupero, smaltimento, doc. amministrativa, autorizzazioni);
- Emissioni atmosfera;

- Scarichi idrici;
- Contaminazione sottosuolo;
- Sostanze pericolose;
- CFC o gas fluorurati ad effetto serra per prefabbricati presenti in cantiere;
- Rumore;
- Eventi incidentali.

Qualora, da accordi scritti, Montana S.p.A. si configuri come produttore di rifiuti speciali pericolosi di cui all'Art. 184 Comma 3 lettere b) c) d) e) f) h) del D.Lgs 152/2006 (DM 24 aprile 2014) o produttore di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del Comma 3 Art 184, è tenuta alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti.

In tal caso il DL o il PM della commessa deve comunicare immediatamente alla Segreteria le informazioni necessarie per la compilazione del registro di C/S presso la sede Montana S.p.A. - via Angelo Fumagalli n° 6 Milano.

Prima della produzione dei rifiuti, il DL e PM possono valutare la possibilità di aprire una nuova unità locale presso il cantiere; ciò comporta la tenuta di un nuovo registro di carico/scarico.

Qualora Montana S.p.A. si configuri come produttore di rifiuti speciali non pericolosi (diversi da quelli sopra indicati), la compilazione dei registri di carico e scarico è facoltativa mentre deve essere sempre eseguita la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto e il controllo della Quarta copia, nonché le autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari dei rifiuti.

## 11.GESTIONE AMBIENTALE DELL'IMPRESA ESECUTRICE

Il DL, prima di redigere il verbale di ultimazione dei lavori e in corso di svolgimento dei lavori, deve verificare che l'impresa esecutrice abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi in materia di tutela dell'ambiente (es: liberare le aree dai materiali non utilizzati e dai materiali tolti d'opera; gestione dei rifiuti; inquinamento del sito; ecc.).

In caso di riscontrate deficienze nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, il DL ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'impresa, che dovrà adempiere a tutti gli obblighi in materia di tutela ambientale di competenza, comunicando altresì l'avvenuto adempimento alle suddette prescrizioni.

Il DL, a seguito della constatazione dell'assolvimento dei predetti obblighi, è tenuto alla registrazione sul giornale dei lavori.

## ALLEGATO 1 – INFOGRAFICA - SOGGETTI A CUI SI AVVALE IL RUP NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI



Figura 11.1: Soggetti cui si avvale il RUP nell'esecuzione dei contratti (Art, 114 c. 1 D.Lgs 36/2023)

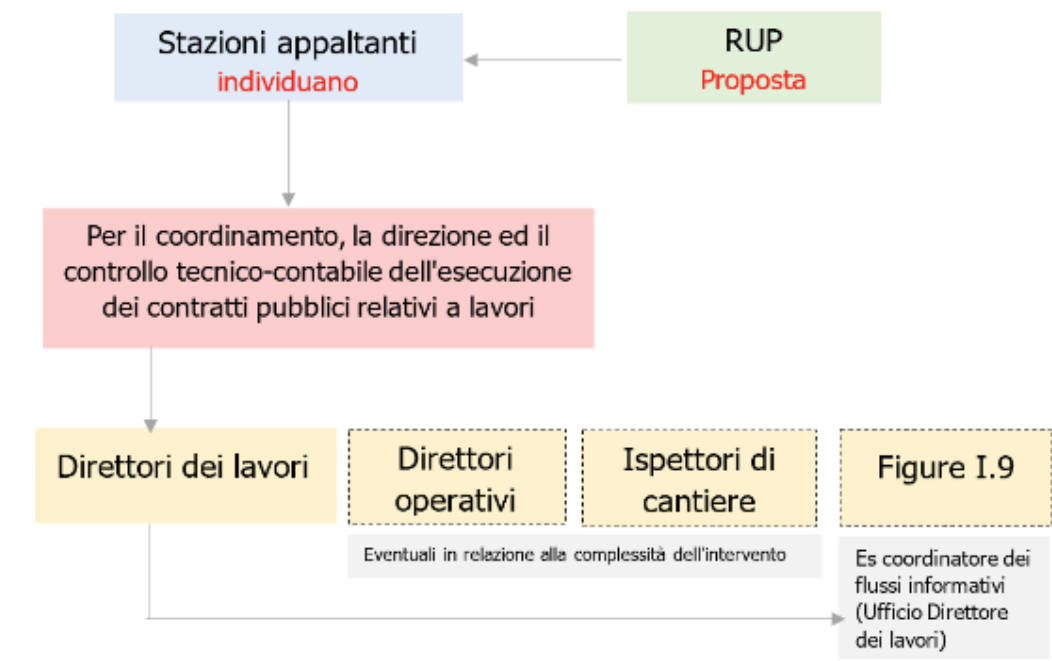


Figura 11.2: Soggetti cui si avvale il RUP nell'esecuzione dei contratti (Art, 114 c. 2 D.Lgs 36/2023)

Fonte: <https://www.certifico.com/newsletter/archive/view/listid-9-ambiente/mailid-90104-direttore-dei-lavori-e-responsabilita-sicurezza-note-luglio-2023>

## ALLEGATO 2 – INFOGRAFICA – ATTIVITA' DEL DIRETTORE DEI LAVORI

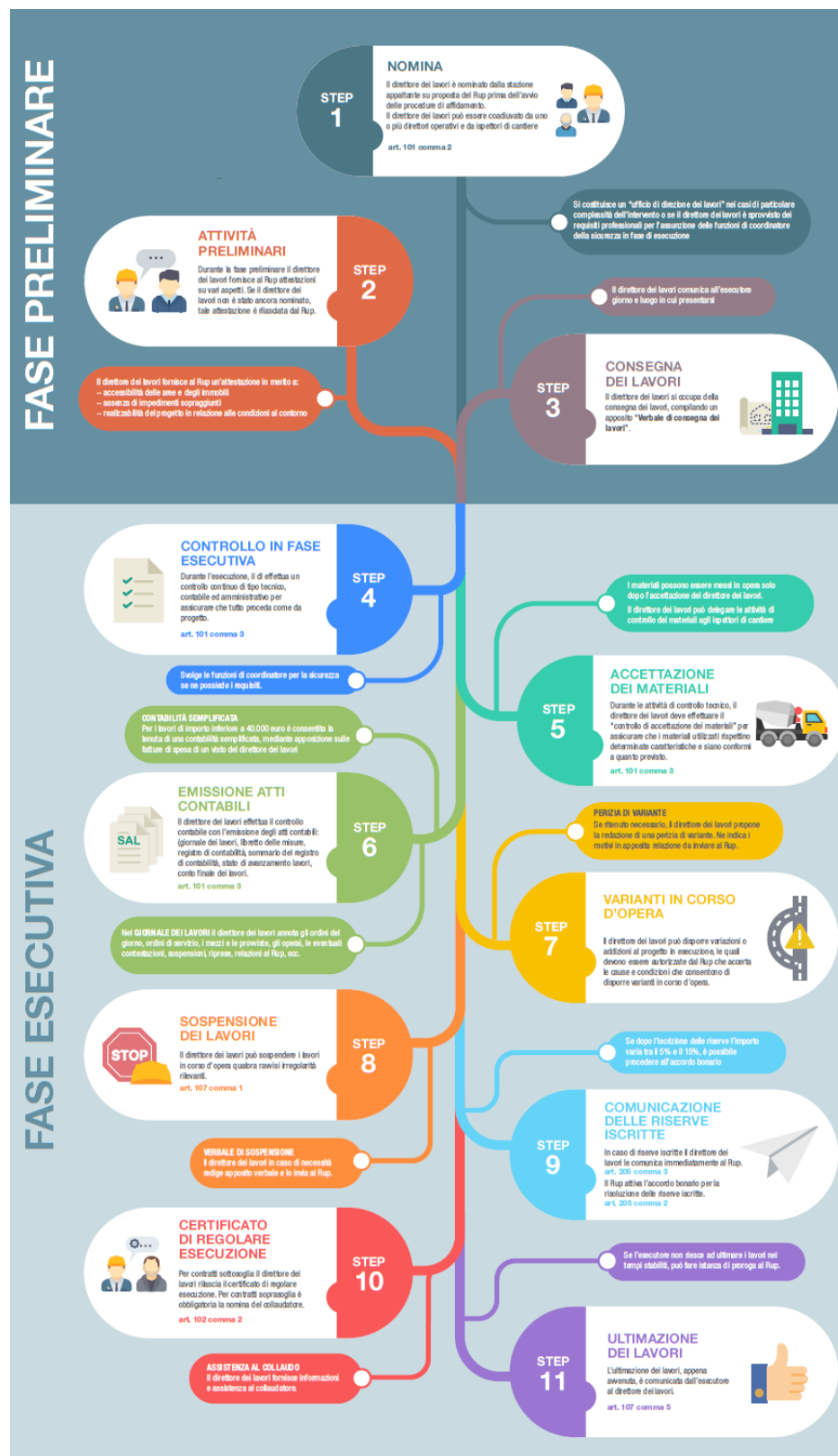
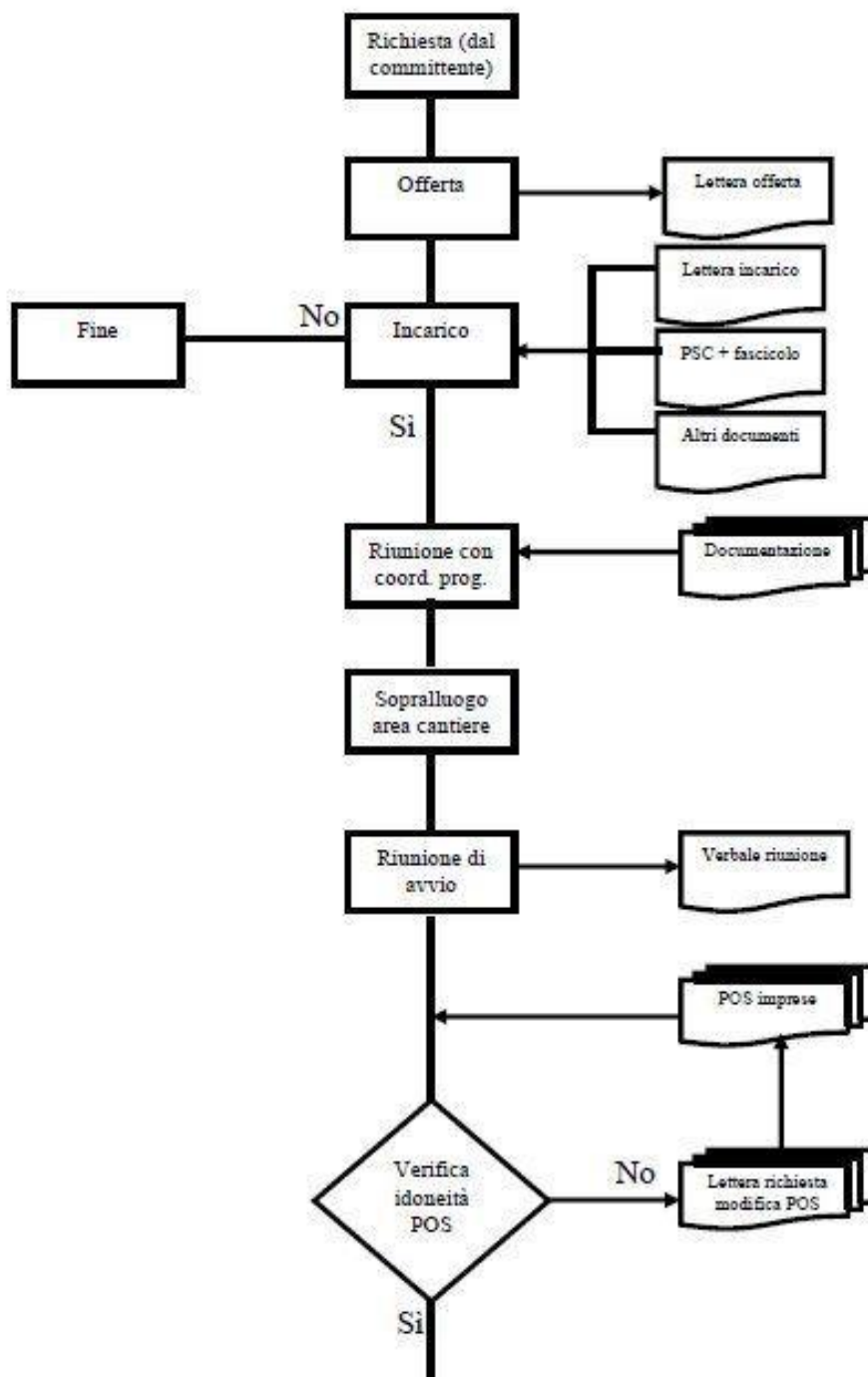
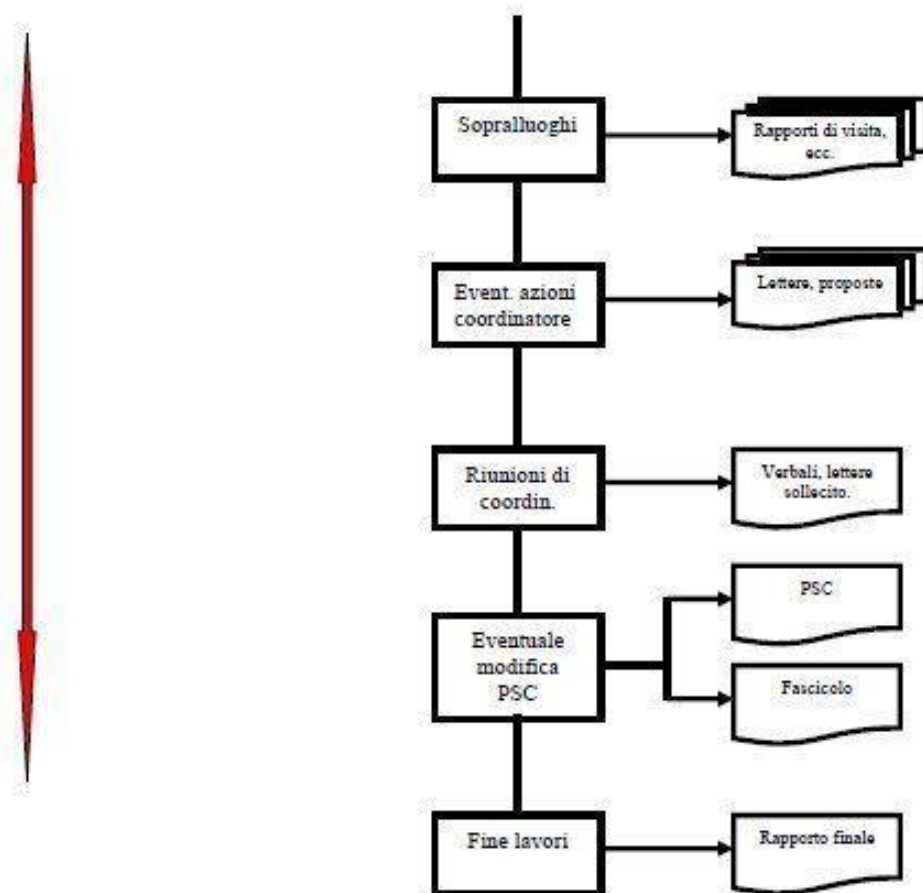


Figura 11.3: Infografica attività del Direttore dei lavori

Fonte: <https://biblus.acca.it/infografica-direttore-dei-lavori/>

**TAVOLA 3.3**  
(Diagramma di flusso dei compiti del CSE)





Nota: le azioni comprese nell'area delimitata dalla freccia bidirezionale rossa sono, o possono essere, ripetitive (ad esempio, le riunioni di coordinamento possono essere più di una) e possono svolgersi anche con un ordine temporale diverso da quello del diagramma (ad esempio, le azioni di competenza del CSE possono avvenire prima o dopo l'eventuale modifica del PSC).

Figura 11.4: Infografica attività del Coordinatore della sicurezza dei lavori

Fonte: <https://www.puntosicuro.it/coordinatori-C-78/quali-sono-i-compiti-del-coordinatore-per-l-esecuzione-dei-lavori>